

**STUDIO LEGALE CILEA**

**Avv. Rosa Cilea**

**CLIRSO70R69H224X**

Via G. D' Annunzio N. 20/A

89125 – Reggio Calabria

Tel. 393/9925815 – Fax 0965/812603

**ECC. MO TRIBUNALE DI TRAPANI**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO ORDINARIO  
EX ART. 414 C.P.C**

Per: **VESCO Caterina (C.F.: VSCCRN73A62A176G)** nata ad Alcamo (Trapani) il 22/1/1973 ed ivi residente in Via Leone XIII, rappresentata e difesa nel presente procedimento dalla scrivente Avv. Rosa Cilea (C.F. : CLIRSO70R69H224X) con domicilio eletto presso questo Studio Legale sito in Via G. D' Annunzio N. 20/A – Reggio Calabria.

Si chiede che le comunicazioni inerenti il presente procedimento vengano inviate ai seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata:

**rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it**

**PARTE RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO dell' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** - rappresentato e difeso ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio eletto in Via Alcide De Gasperi N. 81;

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** - rappresentato e difeso ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio eletto in Via Alcide De Gasperi N. 81;

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PISA** - rappresentato e difeso ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio eletto in Via Alcide De Gasperi N. 81;

**PARTE RESISTENTE**

**AVVERSO E PER**

L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di VESCO Caterina, già iscritta nelle Graduatorie Ad Esaurimento riservate al personale docente abilitato all' insegnamento nella scuola primaria per superamento di pubblico concorso di cui al DD

2.4.1999e già iscritta nelle Graduatorie Ad Esaurimento di pari oggetto ed assunta nella fase c) del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge N. 107/2015 (c.d. legge sulla << buona scuola >>) e concorrente al piano straordinario di mobilità di cui all' art. 1 comma 108 della L. 107/2015 con titolarità di complessivi punti 29,00 (punti **23,00 per altri comuni + punti 6,00** per il comune di ricongiungimento) al trasferimento interprovinciale, per l' anno scolastico 2016/2017, da Ambito Lazio 0000010 –RMIC841006 - << Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II>> in Roma ad altra sede scolastica nella provincia di Trapani.

Previa disapplicazione, ove occorra , del provvedimento dell' Ambito Territoriale della Provincia di Trapani pubblicato in data 29 luglio 2016 avente ad oggetto i trasferimenti interprovinciali di scuola primaria per l' a.s. 2016/2017 nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente.

Previa disapplicazione, ove occorra, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e dell' Ordinanza Ministeriale n. 241 entrambi siglati in data 8.4.2016 nella parte in cui dispongono l' accantonamento dei posti in ambito provinciale nei confronti degli idonei del concorso del 2012 assunti in fase c e non prevedono, unitamente ai docenti pure assunti dalle Graduatorie Ad Esaurimento nella medesima fase c), la costituzione di una unica graduatoria con modalita' c.d. << a pettine >> per la partecipazione al programma nazionale di mobilità.

### ESPOSIZIONE DEI FATTI

L' odierna ricorrente **VESCO Caterina** in qualità di docente abilitata all' insegnamento di scuola primaria per aver superato il pubblico concorso per esami e titoli di cui al DD 2.4.1999ed utilmente inserita nelle Graduatorie Ad Esaurimento (di seguito GAE) è stata assunta nella fase c) delle della legge N. 107 del 13 luglio 2015 (c.d. << Legge sulla Buona Scuola >>) come da relativo contratto a tempo indeterminato stipulato con l' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Istituto Comprensivo I.C. Pacinotti - Pontedera (Doc. All.) individuata quale sede provvisoria di servizio.

Subentrate le disposizioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e dell' Ordinanza Ministeriale (di seguito rispettivamente CCNI e O.M.), entrambi siglati in data 8 aprile 2016, la suddetta concorreva con complessivi punti 29,00 (punti 23,00 per altri comuni + punti 6,00 per comune di ricongiungimento) al piano straordinario di mobilità nazionale per ottenere il trasferimento presso la provincia di Trapani, ove è residente con il proprio nucleo familiare composto dal coniuge **AMARO Vincenzo** nato il 29.7.1968 ad Alcamo (TP) e dai N. 2 figli minori **AMARO Elisa** nata il 7.11.2002 ed **AMARO Serena** nata il 12.1.2001 entrambi ad Alcamo (TP).

Con bollettino ufficiale del **29 luglio 2016** il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca trasferiva la suddetta docente presso l' AMBITO LAZIO 0000010 presso Istituto Comprensivo << Giovanni Paolo II >> in Acilia – Roma (Doc. All.) e non presso la provincia di Trapani di prioritaria opzione dove le venivano preferiti, tra gli altri, i seguenti docenti meno graduati pure assunti nella fase c) in qualità di idonei del concorso DDG 82 del 24 settembre 2012 e, tra gli altri, segnatamente:

- 1) **ABBAGNATO Germana (30.10.1968) con punti 26 – SICILIA AMBITO 0027;**
- 2) **ACCARDI Caterina (16.5.1973) con punti 24 – SICILIA AMBITO 0027;**
- 3) **CULCASI Francesca (15.4.1974) con punti 27 – SICILIA AMBITO 0027;**

- 4) CULCASI Valentina (7.8.1982) con punti 21 - SICILIA AMBITO 0027;
- 5) CIULLA Enza Maria(24.11.1980) con punti 26 – SICILIA AMBITO 0027;
- 6) CARACCI Rosalinda Anna (8.8.1982) con punti 24 – SICILIA AMBITO 0027;
- 7) CASTAGNA Cinzia (30.11.1974) con punti 27 – SICILIA AMBITO 0027;
- 8) CASTROGIOVANNI Giovanna (9. 4.1983) con punti 29 – SICILIA AMBITO 0027(a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica);
- 9) CATANIA Mariangela (19.10.1980) con punti 26 – SICILIA AMBITO 0027;
- 10)CAVALLARO Dario (31.3.1978) con punti 20 - SICILIA AMBITO 0027;
- 11)DI DIA Rossella (24.6.1983) con punti 26 – SICILIA AMBITO 0027;
- 12)ADAMO Paola (10.9.1981) con punti 18 - SICILIA AMBITO 0027;
- 13)DI PALERMO Antonella (15.8.1981) con punti 18 – SICILIA AMBITO 0027;
- 14)ADRAGNA Giuseppina (29.5.1975) con punti 23 - SICILIA AMBITO 0027;
- 15)ADRAGNA Maria (11.2.1973) con punti 24 - SICILIA AMBITO 0027;
- 16)ADRAGNA Nicoletta (28.4.1976) con punti 26 - SICILIA AMBITO 0027;
- 17)DI ROSA Anna Lisa (1.9.1971) con punti 19 - SICILIA AMBITO 0027;
- 18)DE SIMONE Ursula (2.6.1977) con punti 21 - SICILIA AMBITO 0027;
- 19)FIOCCO Caterina (20.10.1982) con punti 22 - SICILIA AMBITO 0027;
- 20)FERLAZZO Francesca (19.6.1981) con punti 17 - SICILIA AMBITO 0027;
- 21)FRANCHINA Luca (18.1.1980) con punti 18 - SICILIA AMBITO 0027;
- 22)FERRO Cristina (11.5.1978) con punti 28 - SICILIA AMBITO 0027;
- 23)FAVILLA Laura (6.6.1975) con punti 29 - SICILIA AMBITO 0027;
- 24) GIACALONE Rosa (24.5.1982) con punti 24 - SICILIA AMBITO 0027;
- 25)GALLO Marta (26.1.1980) con punti 28 - SICILIA AMBITO 0027;
- 26)GULLO Teresa (25.4.1979) con punti 16 - SICILIA AMBITO 0027;
- 27)GALATI Daniela (29.9.1977) con punti 22 - SICILIA AMBITO 0027;
- 28)GIAMBINO Maria (16.7.1982) con punti 18 - SICILIA AMBITO 0027;
- 29)GENNA Benedetto Emanuela (24.9.1976) con punti 29 - SICILIA AMBITO 0027;
- 30)GUERRIERO Angela (25.2.1982) con punti 21 - SICILIA AMBITO 0027;
- 31)GIOVINCO Caterina (8.10.1978) con punti 29 – SICILIA AMBITO 0027;
- 32)LO CASCIO Lorena (22.9.1981) con punti 26 - SICILIA AMBITO 0027;
- 33) LOMBARDO Brigida (9.8.1972) con punti 21 – SICILIA AMBITO 0027;
- 34)LIPARI Grazia (18.9.1976) con punti 25 - SICILIA AMBITO 0027;
- 35)ALASTRA Barnaba (30.10.1980) con punti 27 - SICILIA AMBITO 0027;
- 36)AMICO Giuseppina (25.3.1983) con punti 23 - SICILIA AMBITO 0027;
- 37)MARINO Marilena (7.9.1980) con punti 25 - SICILIA AMBITO 0027;
- 38)MARINO Marta Dora (23.8.1980) con punti 23 - SICILIA AMBITO 0027;
- 39)MORANA Stefania (8.11.1977) con punti 25 - SICILIA AMBITO 0027;
- 40)NICOSIA Anna Maria (16.9.1978) con punti 21 - SICILIA AMBITO 0027;
- 41)ANGELO Anna Maria (20.3.1979) con punti 22 - SICILIA AMBITO 0027;
- 42)INGARGIOLA Rosita (22.12.1976) con punti 29 - SICILIA AMBITO 0027;
- 43)PIPITONE Nunzia Stefania (20.5.1980) con punti 23 - SICILIA AMBITO 0027;
- 44)PASTORE Massimo (22.8.1963) con punti 18 – SICILIA AMBITO 0027;
- 45)RUBINO MANCUSO Paola Cristina (10.9.1980) con punti 27 – SICILIA AMBITO 0027;
- 46)RICCOBONO Angela (18.8.1980) con punti 19 - SICILIA AMBITO 0027;
- 47)ARDIZZONE Sandra (28.2.1975) con punti 20 - SICILIA AMBITO 0027;
- 48)SCIBILIA Silvia (9.1.1970) con punti 24 - SICILIA AMBITO 0027;
- 49)SCIORTINO Francesco (2.9.1983) con punti 24 - SICILIA AMBITO 0027;
- 50)SCIRE' Angela (11.1.1983) con punti 27 - SICILIA AMBITO 0027;
- 51)SINAGORI Sonia (10.11.1982) con punti 22 - SICILIA AMBITO 0027;
- 52)SIRACUSA Oriella (8.6.1983) con punti 18 - SICILIA AMBITO 0027;

**53)STELLINO Irene (18.12.1982) con punti 22 - SICILIA AMBITO 0027;**  
**54)VITTA Rosalinda (21.6.1979) con punti 16 - SICILIA AMBITO 0027.**

A tali inique risultanze si è giunti, certamente, a cause delle decretazioni ministeriali di cui al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e dell' Ordinanza Ministeriale entrambi siglati in data 8 aprile 2016 che, in palese contrasto con l' art. 1 comma 108 della Legge N. 107/2015, hanno realizzato una distinzione della mobilità per << fasi >> che non tiene conto del criterio di meritocrazia basato sullo scorrimento della graduatoria e del punteggio e che, in stravolgimento delle primarie disposizioni legislative già citate, enfatizza la partecipazione differenziata a seconda del canale di reclutamento.

Addirittura le norme pattizie hanno introdotto **ex post**, rispetto alla Legge N. 107/2015, una vera e propria << riserva di posti >> a favore dei concorsisti 2012 provenienti dalle Graduatorie di Merito di cui al DDG 82 del 24 settembre 2012 che pure assunti nella medesima fase c) e senza alcuna anzianità di servizio hanno finito per surclassate i docenti assunti dalle Graduatorie Ad Esaurimento titolari di maggiore punteggio. (Doc. All.)

Con numerosi pronunciamenti i Giudici Amministrativi hanno censurato la disparità di trattamento tra tali categorie di docenti che, **tutti neo assunti in ruolo nella fase C del piano assunzionale**, avrebbero dovuto ottenere l' individuazione della titolarità di sede sulla base del punteggio di titolarità e delle preferenze espresse. (cfr: *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis – che con Ordinanza del 23 giugno 2016 e successive N. 3588 del 1 luglio 2016 e N. 4816/2016 del 25 agosto 2016 (ricorso N. 6565 del 2016) si è pronunciato << per l' annullamento, previa sospensione dell' efficacia, dell' ordinanza N. 241 dell' 8.4.2016 nella parte in cui prevede ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità << su scuola >> e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l' assegnazione provvisoria, negando tale possibilità ai ricorrenti di fase c >> (Doc. All.)*

In tal senso anche i vari Tribunali del territorio nazionale in funzione di Giudice del Lavoro che sono concordi nel ritenere iniqua la disparità di trattamento attuata tra i neo assunti in fase c ed idonei al concorso a seconda che trattasi di graduatorie di merito del DDG 2012 o Graduatorie Ad Esaurimento. Vedasi, ex multis, **Ordinanza Cautelare N. 443 del 3 febbraio 2017** del Tribunale di Ravenna laddove si legge: **<<le ragioni che hanno indotto l' amministrazione a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012 riservandogli una scelta con preferenza rispetto agli assunti da GAE << non appaiono esenti da censure considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della Legge N. 107/2015 ed appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l' applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze ( essenzialmente docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle GAE e con punteggi doppi ed anche tripli rispetto ai primi>>(Doc. All.)**

Da ciò discendendo la presente richiesta di giustizia che si ritiene manifestatamente fondata e meritevole di accoglimento. Per le seguenti

#### **RAGIONI DI DIRITTO**

**1) SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE DI TRAPANI IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO COME ADITO:**

Preliminarmente si osserva come il Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro sia competente per territorio a conoscere della presente vicenda di causa in applicazione dell' art. 413 comma 5 c.p.c secondo cui : << *Per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è competente, invece, il giudice nella cui circoscrizione ha sede l' ufficio a cui il lavoratore è addetto o lo era al momento della cessazione del rapporto* >>.

Alla data di proposizione del presente giudizio, difatti, la ricorrente ha quale sede di titolarità l' Istituto Comprensivo << Papa Giovanni Paolo II >> in Roma (Doc. All.) ma trovasi, in assegnazione provvisoria per il corrente anno scolastico 2018/2019, presso l' ISTITUTO COMPRENSIVO << PITRE MANZONI DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO >> (TP) sede scolastica ricadente nel comune ricompreso nel distretto giudiziario del Tribunale adito (ex multis Tribunale Napoli sez. lav. Ordinanza n. 22699 del 27.6.2017)

**2) SULLA FONDATEZZA DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL TRASFERIMENTO PRESSO LA PROVINCIA DI TRAPANI SECONDO MODALITA' C.D. << A PETTINE >>:**

Sotto il profilo sostanziale è di immediata rilevazione che la docente VESCO Caterina con il punteggio di titolarità pari a **29,00** (punti 23,00 per altri comuni + punti 6,00 per comune di ricongiungimento) come convalidato dal Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca e per l' ordine delle preferenze espresse, sia l' avente titolo al trasferimento nella provincia di Trapani come richiesto:

**a) SULLA MOBILITA' C.D. << A PETTINE >>:**

La materia della mobilità è regolamentata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (di seguito CCNI) e dall' Ordinanza Ministeriale N. 241 (di seguito O.M.) entrambi siglati da parte pubblica e privata in data 8 aprile 2016 che hanno introdotto una articolata distinzione in fasi e sottofasi nell' ambito delle quali ciascun docente partecipa con procedura differenziata a seconda del canale di intervenuto reclutamento, segnatamente Graduatorie Ad Esaurimento (di seguito GAE) e/o Graduatoria di Merito del concorso DDG N. 82 del 23 settembre 2012 (di seguito G.M.) e dell' arco temporale in cui è avvenuta l' assunzione a tempo indeterminato.

Tuttavia i suddetti criteri sono risultati immediatamente in contrasto con le disposizioni previste dalla Legge N. 107 del 13 luglio 2015 sia per il piano straordinario di assunzioni che di mobilità e presentano numerosi profili di illegittimità nella misura in cui pongono in essere un ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti ugualmente assunti nella fase c) della suddetta legge.

In particolare ci si riferisce alla seconda fase dei movimenti (**punti B, C e D dell' art. 6 del CCNI**) ove sono ricomprese le domande volte ad attribuire la sede definitiva (con titolarità su ambito territoriale) ai docenti neo immessi in ruolo da fase B e C del piano straordinario (sia da GAE che GM) che, tuttavia, verranno

trattate in due distinte fasi e con procedure differenti a seconda del canale di reclutamento.

Ed invero, mentre per i concorsisti 2012 assunti nella fase c) del piano straordinario è prevista la conferma della sede di titolarità in ambito provinciale (partecipazione nella fase B della mobilità), tale possibilità è preclusa ai docenti iscritti nelle GAE e pure reclutati nella medesima fase c) che diversamente vengono fatti partecipare nella fase C della mobilità e nei 100 ambiti provinciali del territorio nazionale indicati secondo l'ordine di preferenza.

Con manifesta lesione del diritto della ricorrente, pure vincitrice di pubblico concorso bandito con Decreto del Direttore Generale 2.4.1999 presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani alla titolarità di sede nella provincia di ricongiungimento al nucleo familiare di prioritaria opzione e per cui ha vanta maggiore punteggio.

A causa delle impugnate decretazioni ministeriali che si pongono in manifesta difformità dell'art. 1 comma 108 della Legge N. 107 del 13 luglio 2015, i docenti iscritti in GAE sono stati fortemente e doppiamente penalizzati sia se si consideri il ritardo nell'assunzione a tempo indeterminato (nel caso di specie dopo 17 anni dall'iscrizione nelle graduatorie provinciali) che ne ha pure vanificato la partecipazione secondo le ordinarie regole dei trasferimenti sia se si pensi che, con manifesta deroga alle regole della mobilità trattata in ragione del punteggio assegnato a ciascun docente, **la nuova distinzione in fasi (Art. 6 del CCNI siglato in data 8 aprile 2016), reca con sé gravi discriminazioni tra i docenti cui è concessa la possibilità di presentare la domanda di trasferimento e, segnatamente:**

- I docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, potranno beneficiare per primi dei posti liberi (fase B) e, se accontentati nel primo ambito richiesto, otterranno la c.d. << titolarità su scuola >>;
- I docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase 0 e A e quelli assunti in fase B e C del piano straordinario di assunzioni da concorso potranno beneficiare dei posti su cui hanno ottenuto l'assegnazione provinciale e, **in assenza**, potranno beneficiare dei posti rimasti liberi solo nell'ultima fase della mobilità (fase D) e, in tal caso, gli assunti in fase 0 o A, se accontentati, perderanno la sede di titolarità su scuola;
- Ne consegue che i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 hanno le maggiori possibilità di ottenere il trasferimento interprovinciale potendo beneficiare del maggiore numero di posti disponibili già in fase B; **per contro i docenti neo immessi in ruolo (fasi 0 e A e B e C da concorso) verranno assegnati in ambito provinciale sui posti già occupati con assegnazione provvisoria** e, in via subordinata, parteciperanno ai posti residui dell'ultima fase D della mobilità;
- **Restano assoggettati alle peggiori condizioni (partecipazione alla fase C della mobilità nei 100 ambiti del territorio nazionale) i docenti assunti**

dalla GAE nella fase C del piano straordinario di assunzione e così costretti, come nel caso dell' odierna ricorrente, ad attendere a sedi lavorative molto distanti e perciò del tutto inconciliabili, sia per ragioni economiche che logistiche che affettive, con le esigenze familiari già rappresentate.

**b) SULLA VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 107/2015 E SULL' ILLEGITTIMITA' DEL CCNI E DELL' O.M. ENTRAMBI SIGLATI IN DATA 8 APRILE 2016:**

Le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e dell' Ordinanza Ministeriale siglati in data 8 aprile 2016 si pongono in manifesta violazione della Legge N. 107 del 13 luglio 2015, cui pure avrebbero dovuto dare puntuale applicazione, come appresso specificato:

**L' art. 1 comma 96** stabilisce che: ***sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:***

*<< I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con Decreto Direttoriale del Ministero dell' Istruzione, dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca N. 82 del 25 settembre 2012, per il reclutamento del personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado >>;*

*<< I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all' articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 N. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell' ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014/2017 >>;*

**L' art. 1 comma 97** stabilisce che ***<< al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98 lettere b) e c) partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati >>.***

**L' art. 1 comma 98** stabilisce che: ***<< al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: ..... fase c) in deroga all' articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96 lettera a) e b) che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1 settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100 >>***

**L'art. 1 comma 100 stabilisce che: << All' assunzione si provvede scorrendo l' elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96 lettera a) rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso >>**

Si vedrà pertanto che la menzionata legge prevede, ai fini dell' assunzione a tempo indeterminato, una totale equiparazione ed assimilazione tra le due categorie di personale docente, comunque proveniente dalle GAE e/o dalle GM del concorso N. 82/2012, salvo la prioritaria trattazione << dei concorsisti 2012 >> in ordine al numero di posti da occupare e non certo alla collocazione della sede di assunzione.

Nel senso invocato da questa difesa depone il successivo art. 1 comma 108 laddove, con specifico riferimento alla procedura di mobilità del personale docente, si legge: <<per l' anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell' organico dell' autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l' anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all' art. 399 comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 N. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell' anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lettera b) assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c). Successivamente i docenti di cui al comma 96 lettera b) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi dell' articolo 98 , lettere b) e c) e, assegnati su sede provvisoria per l' anno scolastico 2015/2016, partecipano per l' anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell' attribuzione dell' incarico triennale >>.

Si vedrà dunque come, in puntuale applicazione della succitata disposizione legislativa, i neo assunti nella fase b) e c) (cfr: sia concorsisti 2012 che assunti in GAE) concorrono entrambi nella fase B3 della mobilità successiva a quella riservata agli immessi in ruolo nell' a.s. 2014/2015, al fine della definitiva assegnazione di sede.

Da ciò discendendo la manifesta illegittimità delle rappresentate norme pattizie nella parte in cui prevedono disuguali ed impari condizioni di partecipazione alla mobilità dei candidati ugualmente assunti nella fase c) della Legge N. 107/2015 a seconda che trattasi di concorsisti del DDG 82/2012 e/o di docenti iscritti nelle GAE. (CFR: TITOLO I ART. 2 COMMA 3 CCNI 2016/2017:<< i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie da merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall' art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina

*provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall' art. 6 per tutti gli ambiti nazionali >>. ART. 3 CCNI 2016/2017 :<< Il personale docente assunto in ruolo ai sensi dell' art. 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/2015 partecipa alla mobilità ai fini dell' assegnazione della titolarità su ambito nazionale >>).*

**Pare dunque di immediata risultanza che il prioritario trattamento riservato ai concorsisti del DDG 82/2012 non trova fondamento nella Legge 107/2015 ma anzi si pone con essa in stridente contrasto considerata la specifica previsione in ordine alla totale equiparazione (cfr: art. 1 comma 108 sopra citato) tra i vari aspiranti alla mobilità di cui alla fase c) del piano assunzionale.**

**c) SULLE PRONUNCE DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI PER L' ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL' EFFICACIA, DELL' ORDINANZA MINISTERIALE N. 241 DELL' 8 APRILE 2016 SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE PER L'A.S. 2016/2017:**

Gli evidenziati profili di illegittimità circa la regolamentazione della mobilità di cui al CCNI e OM di riferimento, sono stati oggetto di censura da parte dei Giudici Amministrativi ed in particolare dal Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis – che con Ordinanza del 23 giugno 2016 e successive N. 3588 del 1 luglio 2016 e N. 4816/2016 del 25 agosto 2016 (**Ricorso N. 6565 del 2016**) si è pronunciato << per l' annullamento, previa sospensione dell' efficacia, dell' ordinanza N. 241 dell' 8.4.2016 nella parte in cui prevede ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità << su scuola >> e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l' assegnazione provvisoria, negando tale possibilità ai ricorrenti >>.

Così i giudici amministrativi hanno ritenuto fondate le doglianze dei docenti neo immessi in ruolo in fase C da GAE , che domandano di avere le stesse tutele dei concorsisti 2012 o, in ogni caso, la conferma della sede definitiva nella provincia ove avrebbero ottenuto la sede provvisoria. In particolare sono state considerate illegittime le suddette disposizioni ministeriali in quanto lesive degli artt. 3 e 97 della Costituzione, del principio di ragionevolezza dell' azione amministrativa con chiara configurabilità della fattispecie di disparità di trattamento e violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Risultano così assoggettati a trattamento impari docenti con uguale stato giuridico in quanto assunti a tempo indeterminato nella medesima fase c) del reclutamento di cui alla Legge N. 107/2015 attuandosi una certa discriminazione in danno degli iscritti nelle GAE rispetto ai docenti delle GM mantenuti invece sui posti di potenziamento e destinatari dell' assegnazione in ambito provinciale.

**d) SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE A PARTECIPARE ALLA MOBILITA' <<A PETTINE>> E SUL POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI DISAPPLICARE L' ATTO AMMINISTRATIVO RITENUTO ILLEGITTIMO:**

E' di manifesta evidenza che la ricorrente ha pieno diritto a concorrere al trasferimento con le stesse modalità riservate ai concorsisti 2012 e dunque secondo l'ordine di graduatoria occupato per punteggio e titoli e così precedendo, ai fini di interesse, almeno **N. 54 docenti di scuola primaria** (cfr: documento allegato).

Con richiesta di disapplicazione da parte del Giudice Ordinario dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo come espressamente previsto dall'art. 5 della L. n. 2248/1865.

Il precedente art. 2 della citata legge definisce l'ambito operativo del Giudice Ordinario (contravvenzioni e diritti civili e politici) che, ai sensi dei successivi artt. 4 e 5 non può revocare o modificare gli amministrativi ma ha il potere di disapplicarli, in via incidentale, se ritenuti illegittimi.

La portata dell'art. 4 e quella dell'art. 5 si distinguono a seconda che l'atto amministrativo sia oggetto di cognizione diretta o incidentale da parte del Giudice Ordinario con orientamento difforme da parte della dottrina che ammette il potere di disapplicazione solo nella seconda previsione. Altra parte della dottrina sostiene, invece, che il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo abbia portata generale con richiamo ad entrambe le fattispecie di cui agli artt. 4 e 5.

Con riferimento, invece, al potere di disapplicazione dell'atto amministrativo di cui all'art. 5, le questioni principali sono così individuate:

- 1) se il Giudice Ordinario abbia il potere di sindacare l'atto sotto il profilo dell'eccesso di potere e, al riguardo, l'opinione prevalente è per la tesi positiva, stante il generale potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo e l'inesistenza di limiti relativi al vizio d'illegittimità riscontrabile;
- 2) se è ammessa la disapplicazione dell'atto amministrativo in bonam partem e, cioè, solo allorché il provvedimento amministrativo abbia effetti sfavorevoli per il destinatario o anche in malam partem, allorché il provvedimento amministrativo oggetto di disapplicazione sia produttivo di effetti favorevoli sulla sfera giuridica del destinatario.

La tesi seguita dalle SS.UU. della Cassazione è che sia ammissibile solo una disapplicazione dell'atto amministrativo in **bonam partem**.

L'art. 5 L.A.C. ancora prevede la facoltà del Giudice Ordinario di disapplicare i provvedimenti amministrativi illegittimi perché viziati da **violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza** e che dunque **è abilitato a disapplicare** e decidere della questione sottoposta alla sua cognizione come se l'atto stesso fosse ***tam quam non esset***.

L'istituto della disapplicazione si configura dunque come un meccanismo di risoluzione di conflitti fra norme incentrato sul principio della gerarchia delle fonti per cui la fonte di grado superiore prevale sulla fonte di grado inferiore (***lex superior derogat inferiori***).

Secondo i dettami dell'art. 101 Costituzione : <<*I giudici sono soggetti soltanto alla legge*>>e quindi addetti incondizionatamente ed esclusivamente alla legge formale e agli atti ad essa equiparati. Ogni atto della P.A. è soggetto al controllo giurisdizionale di legalità (art. 113, Cost.), e il giudice può e deve disapplicare tutti i tipi di atti amministrativi che si pongano in contrasto con la legge formale.

Nel caso che qui ci occupa è accertata l' intervenuta declaratoria di illegittimità di cui al CCNI e dell' O.M. N. 241 dell' 8 aprile 2016 e di cui si chiede la disapplicazione in quanto atti lesivi ed impeditivi del diritto soggettivo della richiedente al trasferimento interprovinciale in sede viciniora che integra il petitum e la causa petendi della presente vicenda di causa.

**e) SUI PRONUNCIAMENTI DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO:**

Nel senso esposto da questa difesa si sono succeduti numerosi pronunciamenti dei vari Tribunali del territorio nazionale in funzione di Giudice del Lavoro.

Con ordinanza cautelare del **31 ottobre 2016 il Tribunale di Patti** ha dichiarato l' illegittimità delle procedure di mobilità << *per la mancanza di trasparenza e di ragionevolezza nel provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti, omettendo, peraltro, il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi e del principio di precedenza di cui all' art. 13 contratto mobilità .....*>> e censura l' operato dell' amministrazione che << ***ha suddiviso i docenti in fasce ed ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l' ordine delle preferenze indicati dai candidati***>>

Già il **Tribunale di Roma** era giunto alle medesime conclusioni con ordinanza cautelare del **21 ottobre 2016** con cui si è decretata la disapplicazione del bollettino dei trasferimenti del 29 luglio 2016 laddove, nel ripartire la mobilità in fasi, << ***ha operato un ingiustificata disparità di trattamento tra concorsisti 2012 ed assunti nelle GAE in manifesta violazione del principio di meritocrazia ed uguaglianza di cui all' art. 97 Cost.***>>

Si cita anche l' **Ordinanza del Tribunale di Vercelli** del 3 gennaio 2017laddove secondo il Giudice del Lavoro adito, il criterio del punteggio è da ritenersi sempre prevalente rispetto a quello delle preferenze e degli altri criteri di suddivisione in fasi di volta in volta prospettati<< ***dal Ministero resistente che non ha offerto alcuna ricostruzione alternativa delle modalità con le quali sono stati abbinati ai docenti i singoli ambiti territoriali per il trasferimento, se non genericamente affermato la legittimità del loro operato***>> (Doc. All.)

Più recentemente l' **Ordinanza del Tribunale di Ravenna** ha chiaramente osservato che << ***Dunque, a parte gli assunti entro l' anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle GAE (analogamente Tribunale di Roma –***

**ordinanza ex art. 700 c.p.c. allegata dalla ricorrente). Dunque risulta possibile il sindacato giudiziale del CCNI e dell'O.M.)>>(Doc. All.)**

Ancora **Ordinanza del Tribunale di Pordenone** del 14 febbraio 2017 laddove si osserva che **<< Innanzitutto l' assegnazione di incarichi privilegiando l' aspirante che abbia maturato un punteggio maggiore all' esito di una procedura di valutazione di merito ed altri requisiti variabili risponde alle basilari accezioni del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione come enunciato dall' art. 97 della Cost. inoltre appare pertinente anche in questa sede il richiamo all' art. 28 del DPR N. 487 del 1994 nella parte in cui prevede come nei procedimenti concorsuali della P.A., potendosi ritenere compresi anche quelli relativi alla mobilità del personale, debbano ricevere prioritaria soddisfazione i candidati che abbiano vantato un punteggio maggiore >>(Doc. All.)**

In ultimo, tra le altre, **Ordinanza del Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro Numero R.G. 1092/2017** del 16 marzo 2017 (**R.G. N. 1570/2016**) laddove l' Autorità Giudicante ha censurato l' illogica ed illegittima condotta dell' Amministrazione resistente che ha errato nella mancata considerazione del criterio della meritocrazia espresso dal punteggio ai fini dello scorrimento della graduatoria in ordine alle operazioni dei trasferimenti. Già il **Tribunale di Roma** era giunto alle medesime conclusioni con ordinanza cautelare del **21 ottobre 2016** con cui si è decretata la disapplicazione del bollettino dei trasferimenti del 29 luglio 2016 laddove, nel ripartire la mobilità in fasi, **<< ha operato un ingiustificata disparità di trattamento tra concorsisti 2012 ed assunti nelle GAE in manifesta violazione del principio di meritocrazia ed uguaglianza di cui all' art. 97 Cost. >>**

A comprova delle argomentazioni di questa difesa, si produce pure recente pronuncia giudiziaria del **Tribunale di Busto Arsizio in funzione di Giudice del Lavoro** ove, nella parte di interesse, così si legge: **<< Nel merito la domanda di parte ricorrente è fondata. Non emerge, infatti, dalla lettura dell' art. 1 comma 108 della Legge N. 107 del 13 luglio 2015 nessun riferimento al << prioritario >> trattamento dei concorsisti 2012 rispetto ai docenti iscritti nelle GAE. L' accantonamento dei posti nella fase B3 della mobilità (AMBITO PROVINCIALE) dunque, non trova conforto nell' art. 1 comma 108 della Legge N. 107 del 13 luglio 2015 (c.d. << legge sulla buona scuola >>) che disciplina il piano straordinario della mobilità bensì nelle decretazioni pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale ed Ordinanza Ministeriale sulla mobilità entrambi siglati in data 8 aprile 2016. (TITOLO I ART. 2 COMMA 3 CCNI 2016/2017 .....)**

**Le suddette norme pattizie, in quanto contrastanti con la suddetta Legge N. 105 del 13 luglio 2015 nella parte in cui prevedono disuguali ed impari condizioni di partecipazione alla mobilità ugualmente assunti nella fase c) della Legge N. 107/2015 a seconda che trattasi di concorsisti del DDG 82/2012 e/o di docenti iscritti nelle GAE devono essere dunque disapplicate.....**

**Solo ai fini assunzionali, perciò, il legislatore, attribuisce priorità di collocazione ai concorsisti 2012 laddove si legge << All' assunzione si**

***provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96 lettera a) rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso>>. (SENTENZA N. 422/2017 pubblicata il 25.10.2017 R.G. N. 717/2017 – Doc. All.)***

Ricorre pure sistematicamente, nelle numerose pronunce giudiziarie riguardanti casi identici a quelli di odierno interesse e già allegati al ricorso introduttivo, il riferimento all' art. 28 DPR 487/1994 in base al quale, come noto, nelle procedure concorsuali la Pubblica Amministrazione deve privilegiare chi ha un punteggio maggiore in osservanza e recepimento del principio di imparzialità di cui all' art. 97 della Costituzione. (cfr ex multis: SENTENZA n. 306/2017 del 12.9.2017 – R.G.N. 247/2017 - ORDINANZA N. 228/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PORDENONE IN DATA 14.2.2017; ORDINANZA DEL 10.3.2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PISTOIA; SENTENZA N. 924/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRESCIA IN DATA 12.7.2017; ORDINANZA N. 11653/2017 DEL 20.8.2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALMI .....).

Vedasi Sentenza N. 30/2017 del 31.1.2017 del Tribunale di Monza laddove recita: <<..... D' altronde secondo il meccanismo seguito dal Ministero l' individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo essenzialmente dall' ordine indicato dal docente nella domanda, con il rischio concreto che docenti con punteggio più alto trovino collocazione deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso in violazione del principio di imparzialità di cui all' art. 97 Cost. Detto principio, fatto proprio dall' art. 28 DPR 487/1994 in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. (inclusi quelli relativi alla mobilità del personale) va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore, vincola l' amministrazione allo scorrimento delle graduatorie sulla base del punteggio di merito, venendosi altrimenti a creare, in caso di sua inosservanza, una situazione di assoluta incertezza sulle modalità di assegnazione della sede in contrasto con i precetti costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (Consiglio di Stato – Sezione IV Sentenza N. 5611/2011)>>.

In ultimo recentissima Sentenza N. 732/2019 pubblicata il 19.2.2019 a definizione del giudizio RGN 9061/2016 emesso dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Catania laddove, per medesima questione di fatto e di diritto, così si legge: << .....Allo stesso risultato (il diritto al trasferimento di parte ricorrente) si giunge tenendo conto anche dell' altra doglianza formulata. Ha lamentato la ricorrente di non avere ottenuto il trasferimento richiesto a causa dell' illegittimo meccanismo introdotto dal CCNI mobilità personale docente, educativo ed ATA e dall' Ordinanza Ministeriale 241/2016 in favore dei docenti immessi in ruolo, sebbene semplici idonei e non vincitori, dalle graduatorie del concorso 2012, reclutati nella fase C del piano straordinario di cui alla Legge N. 107/2015. Deve evidenziarsi come sulla questione prospettata dalla ricorrente questo Tribunale abbia già avuto modo di pronunciarsi con gli argomenti che il decidente condivide ed espressi nell' ordinanza resa ell' ambito del

*procedimento cautelare iscritto al N. 1009/2017 RG che di seguito si richiama integralmente ed i cui argomenti, per la completezza degli stessi, ben possono porsi a fondamento della presente pronuncia ..... E può condividersi l' orientamento espresso in alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito formatisi in materia (cfr: Tribunale di Enna – Ordinanza del 5 ottobre 2017 e Tribunale di Ragusa – Ordinanza del 13 luglio 2017) a mente del quale vien fatto rilevare l' assenza di alcun riferimento, nella Legge 107/2015, alla riserva dei posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla OM 241/2016 in fase di mobilità e vengono altresì rilevati i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del Ministero in sede di disciplina della mobilità in questione ..... Reputa questo giudice che la scelta della sede deve soggiacere al prevalente criterio meritocratico del punteggio e nella specie sulla base della documentazione in atti deve ritenersi provato che l' ambito territoriale indicato dalla ricorrente quale prima preferenza, è stato assegnato, in violazione del criterio meritocratico nell' ambito delle preferenze espresse previsto dalla normativa di settore (OM N. 241/2016, ART. 6 CCNI 2016 E 98 E SS. LEGGE N. 107/2015) ad altra docente che, partecipante alla fase B1 della mobilità e senza godere di precedenza, aveva un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente .....>> (Doc. All.)*

### **3) SULL' INTERESSE AD AGIRE DELLA RICORRENTE:**

Si deve osservare che la presente domanda giudiziale risponde ad una vera e propria esigenza di vita della ricorrente attesa l' inconciliabilità dell' attuale sede lavorativa con le esigenze di salvaguardia dell' unità familiare e l' obbligo di attendere ai figli minori, (Doc. All.)

Non può tacersi che la mancata mobilità per cui è causa ha pregiudicato l' intero nucleo familiare ed ha certamente influito sulle normali condizioni di vita e di lavoro di tutti i componenti in considerazione della perdita dell' affettività pure con inevitabili ricadute sull' andamento scolastico dei figli e la normale serenità di crescita certamente compromessa dal forzato allontanamento dalla figura materna.

Senza considerare il danno patrimoniale derivante dalla rappresentata << duplicazione >> di vita: l' alloggio locato dalla ricorrente in prossimità della scuola, le trasferte alternate e le spese affrontate per la permanenza della distante sede lavorativa.

Dovendosi pure evidenziare le problematiche condizioni di salute della ricorrente che richiedono assistenza e cura da parte dei familiari e prossimi congiunti in considerazione dell' accertato stato di invalidità civile pari al 46% (vedasi verbale ASL/INPS) e delle patologie di affezione di natura cronica ed ingravescente.

Pare perciò di particolare evidenza come, nella presente vicenda di causa, il diniego opposto dall' amministrazione alla mobilità è di particolare gravità e temerarietà in considerazione dei beni primari della vita oggetto di rilievo.

Per i motivi sopra esposti, nell' interesse di **VESCO Caterina** ut supra rappresentata, difesa e domiciliata;

## **SI CHIEDE**

Che l' Ecc.mo Tribunale di Trapani adito, fissata l' udienza di comparizione delle parti ex art. 415 c.p.c., e respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed osservazione, Voglia pronunciarsi per sentire accogliere le seguenti

## **CONCLUSIONI**

### **1) IN VIA PRINCIPALE:**

Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di VESCO Caterina, già iscritta nelle Graduatorie Ad Esaurimento riservate al personale docente abilitato all' insegnamento nella scuola primaria per superamento di pubblico concorso di cui al DD 2.4.1999 e già iscritta nelle Graduatorie Ad Esaurimento di pari oggetto ed assunta nella fase c) del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge N. 107/2015 (c.d. legge sulla << buona scuola >>) e concorrente al piano straordinario di mobilità di cui all' art. 1 comma 108 della L. 107/2015 con titolarità di complessivi punti 29,00 (punti 23,00 per altri comuni + punti 6,00 per il comune di ricongiungimento) al trasferimento interprovinciale, per l' anno scolastico 2016/2017, da Ambito Lazio 0000010 – RMIC841006 - << Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II>> in Roma ad altra sede scolastica nella provincia di Trapani.

Previa disapplicazione, ove occorra , del provvedimento dell' Ambito Territoriale della Provincia di Trapani pubblicato in data 29 luglio 2016 avente ad oggetto i trasferimenti interprovinciali di scuola primaria per l' a.s. 2016/2017 nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente.

Previa disapplicazione, ove occorra, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e dell' Ordinanza Ministeriale n. 241 entrambi siglati in data 8.4.2016 nella parte in cui dispongono l' accantonamento dei posti in ambito provinciale nei confronti degli idonei del concorso del 2012 assunti in fase c e non prevedono, unitamente ai docenti pure assunti dalle Graduatorie Ad Esaurimento nella medesima fase c), la costituzione di una unica graduatoria con modalita' c.d. << a pettine >> per la partecipazione al programma nazionale di mobilità.

### **2) IN VIA PRINCIPALE:**

Condannare l' Amministrazione Scolastica resistente, segnatamente il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa, al risarcimento dei danni morali e materiali provocati alla lavoratrice da quantificarsi nelle retribuzioni delle mensilità ricomprese dal 1 settembre 2016 (data in cui avrebbe dovuto ottenere legittimamente il trasferimento nella provincia di Trapani) alla data di effettiva assegnazione nella sede di diritto nella provincia di Trapani e/o in diversa e/o alternativa misura che l' Ecc. ma Autorità Giudicante adita vorrà determinare anche secondo equità e/o alternativi parametri equitativi;

### **3) IN OGNI CASO:**

Condannare l'Amministrazione Scolastica resistente, segnatamente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.

Reggio Calabria, lì 24 maggio 2019

Avv. Rosa Cilea

Si allega al presente ricorso la seguente documentazione come da indice:

- 1. CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI VESCO CATERINA ALLE DIPENDENZE DEL MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PISA – ISTITUTO COMPRENSIVO IC A PACINOTTI E PONTEDERA;**
- 2. DOMANDA DI MOBILITA' TERRITORIALE INTERPROVINCIALE CON RELATIVI ALLEGATI PROPOSTA DA VESCO CATERINA IN QUALITA' DI PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA, PER L' ANNO SCOLASTICO 2016/2017;**
- 3. ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA PER L' ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PUBBLICATO DALL' AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI IN DATA 29 LUGLIO 2016;**
- 4. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DI SEDE DEFINITIVA DI VESCO CATERINA CON DURATA TRIENNALE;**
- 5. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA/UTILIZZAZIONE CON ALLEGAZIONI PROPOSTA DA VESCO CATERINA ALL' AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI PER L' ANNO SCOLASTICO 2016/2017;**
- 6. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE PER L'A.S. 2016/2017 DELL' 8 APRILE 2016 (ARTT. 13 CCNI E 17 CCNI 2016/2017);**
- 7. ORDINANZA SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE PER L'A.S.2016/2017 DELL' 8 APRILE 2016;**
- 8. AUTODICHIARAZIONE DI VESCO CATERINA DI SEDE DI SERVIZIO OTTENUTA PER PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER L' A.S. 2018/2019;**

**9. CERTIFICAZIONE SANITARIA DELLA RICORRENTE DI CUI AL VERBALE  
ASL/INPS;**

**10. GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALLA RICORRENTE.**

Si dichiara, inoltre, che la ricorrente considerato il proprio nucleo familiare non supera il triplo del reddito stabilito dagli artt. 76, commi 1 a 3 e 77 del D. Lgs. 30.05.2002, n. 113 e successive modificazioni, ovvero euro 34.585,23, pertanto per il presente giudizio non è dovuto il contributo unificato nella misura di legge in relazione al valore della presente controversia che è indeterminabile.

Reggio Calabria, lì 24 maggio 2019

Avv. Rosa Cilea